

ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA DEL 29-30 APRILE 2024

RELAZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SUGLI ARGOMENTI ALL'ORDINE DEL GIORNO DI PARTE ORDINARIA

1) Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2023 e destinazione del risultato di esercizio, presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2023. Delibere inerenti e conseguenti:

- a) approvazione del Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2023. Delibere inerenti e conseguenti;
- b) destinazione del risultato di esercizio. Delibere inerenti e conseguenti.

2) Nomina di un membro effettivo del Collegio Sindacale: Provvedimenti ai sensi dell'art. 2401 cod. civ.

3) Conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti e determinazione del compenso. Delibere inerenti e conseguenti:

- a) nomina del Revisore/della Società di Revisione;
- b) determinazione del compenso.

RELAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SUL PRIMO ARGOMENTO ALL'ORDINE DEL GIORNO

Signori Azionisti,

la documentazione relativa al primo punto all'ordine del giorno, è messa a disposizione dei soci a norma delle disposizioni vigenti ed è disponibile sul sito www.hqf.it/Assemblee.

Sono in particolare disponibili il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023 di High Quality Food S.p.A., che chiude con un utile netto di Euro 185.622, e il bilancio consolidato al 31 dicembre 2023.

Si precisa che il bilancio consolidato al 31 dicembre 2023 viene presentato all'Assemblea a soli fini informativi, non essendo sottoposti all'approvazione di quest'ultima.

Entro i medesimi termini e secondo le medesime modalità sopra indicate, saranno altresì messe a disposizione del pubblico anche la relazione del soggetto incaricato della revisione legale dei conti della Società e la relazione del Collegio Sindacale.

Tenuto conto dei risultati raggiunti, il Consiglio di Amministrazione, propone di destinare l'utile netto di esercizio 2023 di High Quality Food S.p.A., pari a Euro 185.622, come segue:

- destinare a riserva legale l'importo di Euro 9.281, pari al 5% del risultato conseguito;

- destinare a nuovo la restante parte di utili, pari ad Euro 176.341.

Tutto ciò premesso, sottoponiamo alla Vostra approvazione la seguente

Proposta

“L’Assemblea degli Azionisti di High Quality Food S.p.A., esaminata la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione

Delibera

a) di approvare il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023 di High Quality Food S.p.A. che presenta un utile netto di Euro 185.622,

b) di destinare l’utile netto di esercizio 2023 di High Quality Food S.p.A., pari a Euro 185.622, come segue:

- destinare a riserva legale l’importo di Euro 9.281, pari al 5% del risultato conseguito;
- destinare a nuovo la restante parte di utili, pari ad Euro 176.341.”

RELAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SUL SECONDO ARGOMENTO ALL’ORDINE DEL GIORNO

Signori Azionisti,

in data 13 Aprile 2023, il componente effettivo del Collegio Sindacale, dr. Alessandro Paltoni, ha rassegnato le proprie dimissioni.

In conformità al disposto dell’art. 2401 cod. civ., il Collegio Sindacale è stato integrato, a seguito di dette dimissioni, dal componente supplente di maggiore anzianità, dr. Alfredo Annibali.

Come previsto dall’art. 2401 cod. civ., l’Assemblea odierna è chiamata ad integrare la composizione del collegio sindacale ed in particolare, l’Assemblea potrà: (i) confermare il predetto Annibali quale Sindaco Effettivo, nominando un Sindaco supplente al fine di reintegrare la composizione dell’organo di controllo, ovvero (ii) nominare un altro componente effettivo del Collegio; ed in tale caso il Dr. Annibali tornerà a rivestire la carica di Sindaco Supplente.

In qualsiasi delle suddette evenienze, il componente (effettivo o supplente) nominato dall’Assemblea scadrà insieme ai Sindaci attualmente in carica, ovverosia alla data dell’Assemblea ordinaria degli Azionisti convocata per l’approvazione del bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2024.

Si rammenta che i Sindaci devono possedere i requisiti di indipendenza, professionalità e onorabilità previsti dalla vigente normativa.

Si ricorda, inoltre, che la nomina del Collegio Sindacale è avvenuta in data precedente alla ammissione alle negoziazioni della Società sull’Euronext Growth Milan e che, quindi, non è stato applicato il meccanismo del voto di lista.

Il Consiglio di Amministrazione si astiene dal formulare specifiche proposte in merito e Vi invita a deliberare al riguardo sulla base delle proposte che potranno essere formulate dagli Azionisti.

Con riferimento alla nomina di un Sindaco Effettivo, si rammenta che, ai sensi dell'art. 23 dello Statuto sociale nonché di quanto previsto dall'art. 2401 del Codice Civile, non troverà applicazione il meccanismo del voto di lista e l'Assemblea chiamata ad integrare il Collegio Sindacale delibererà con le maggioranze di legge e di Statuto.

Eventuali proposte di nomina potranno essere presentate dai soci qualunque sia la propria percentuale di partecipazione al capitale della Società entro le ore 23:59 di giovedì 18 aprile 2024, mediante l'invio di una comunicazione all'indirizzo di posta elettronica certificata hqfsrl@legalmail.it, recante l'indicazione della proposta di nomina unitamente: 1) alla copia di un documento di identità del socio avente validità corrente o, qualora il socio sia una persona giuridica, del legale rappresentante pro tempore ovvero di altro soggetto munito di idonei poteri; 2) alla copia di un documento di identità della persona che si intende proporre alla carica di sindaco effettivo, unitamente alla documentazione comprovante il possesso dei requisiti previsti dalla legge e dallo statuto in capo allo stesso.

La Società renderà note le eventuali proposte pervenute sul sito internet della società www.hqf.it (nella sezione "Investor Relations – Assembly") **entro le ore 23:59 del 22 aprile 2024**, al fine di consentire a ciascun Azionista di poter conferire, in merito, apposite istruzioni di voto al rappresentante designato.

RELAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SUL TERZO ARGOMENTO ALL'ORDINE DEL GIORNO

Signori Azionisti,

essendo giunto al termine l'incarico conferito alla società Mazars S.p.A., occorre conferire un nuovo incarico ad una società di revisione per l'attività di revisione legale dei conti.

Il Consiglio di Amministrazione si è rivolto alle società Mazars S.p.A., e Crowe Bompani S.p.A. ricevendo due preventivi ben strutturati.

Il Collegio sindacale ha presentato una proposta motivata, ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs 39/2010, indicando Mazars S.p.A. come scelta primaria, soprattutto in virtù dell'ottima collaborazione instauratasi nel periodo di attività, pur esprimendo un parere positivo anche nei confronti di Crowe Bompani S.p.A.

L'incarico avrà durata triennale, e pertanto fino all'approvazione del bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2026. Le proposte economiche ricevute da Mazars S.p.A., e Crowe Bompani S.p.A. per la revisione legale del bilancio di esercizio e consolidato sono pari ad Euro 30.000,00, al netto dell'IVA, in entrambi i casi.

Tutto ciò premesso, sottoponiamo alla Vostra approvazione la seguente

Proposta

"L'Assemblea degli Azionisti di High Quality Food S.p.A., esaminata la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione

Delibera

- a) di conferire per il triennio 2024-2026 alla Società di revisione Mazars S.p.A. l'incarico della revisione legale dei conti individuali e consolidati di High Quality Food S.p.A.
- b) di determinare il compenso annuo per detto incarico in ragione di Euro 30.000,00 oltre IVA.”

RELAZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SUGLI ARGOMENTI ALL'ORDINE DEL GIORNO DI PARTE STRAORDINARIA

- 1) Modifica degli artt. 13, 16, e 23 dello Statuto sociale. Delibere inerenti e conseguenti.

Signori Azionisti,

recenti innovazioni al quadro legislativo e regolamentare applicabile alla Società rendono necessarie od opportune le modificazioni statutarie appresso illustrate. In tale contesto ragioni di mera opportunità motivano la proposta di modificare, ravvicinandoli all'assemblea, i termini concessi per il deposito di liste di candidati alla carica di componente del consiglio di amministrazione e alla carica di componente del collegio sindacale.

a) Modifiche all'art. 13 dello Statuto.

La Legge 5 marzo 2021, n. 24, entrata in vigore il 27 marzo u.s., all'art. 11 ha disposto l'introduzione nel corpo del Testo Unico della Finanza (d. lgs. 24 febbraio 1998, n. 58) di un nuovo articolo 135-undecies.1.

Tale disposizione consente anche alle società con azioni ammesse alle negoziazioni su sistemi multilaterali di negoziazione, quale è HQF S.p.A., di accedere ad un regime di partecipazione assembleare e di espressione del diritto di voto degli azionisti che si svolga esclusivamente tramite un rappresentante designato dalla società ai sensi dell'articolo 135-undecies del medesimo TUF e che al rappresentante designato passano essere conferite anche deleghe o sub-deleghe ai sensi dell'articolo 135-novies del TUF.

Tale strumento consente di agevolare la partecipazione e l'espressione del diritto di voto per quegli azionisti che non trovino agevole – ad es. per mere esigenze di durata dei lavori – partecipare fisicamente alle assemblee degli azionisti o non possano o non vogliano seguire lo svolgimento assembleare mediante idonei mezzi di telecomunicazione.

È opinione del Consiglio di Amministrazione che sia opportuno per la Società prevedere la possibilità di avvalersi del rappresentante designato ai fini della partecipazione e dell'espressione del voto in assemblea.

Pertanto, l'adozione dello strumento non appare in alcun modo pregiudizievole per l'esercizio dei diritti dei soci ed è, al contempo, suscettibile di assicurare una più ampia partecipazione e un più agevole svolgimento delle operazioni assembleari, in particolare in ordine al computo dei voti espressi in ordine a ciascuna proposta di deliberazione.

La normativa di recente adozione, tuttavia, non disciplina anche per le società con azioni ammesse a negoziazione su sistemi multilaterali di negoziazione gli istituti del diritto di porre domande in vista dell'assemblea, e della facoltà di presentare nella fase precedente all'assemblea delle proposte di deliberazione.

Si propone, pertanto, di modificare all'art. 13 dello Statuto, il comma 13.2 dello statuto sociale, al fine di prevedere come unica modalità di partecipazione assembleare e esercizio del diritto di voto l'utilizzo di un rappresentante designato dalla Società.

b) Modifiche all'art. 16 dello Statuto.

Il Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan, come modificato a far data dal 4 dicembre 2023, all'art. 6-bis limita al momento dell'IPO, e non più anche alla successiva fase di ammissione alle negoziazioni, l'obbligo per l'emittente di nominare e mantenere almeno un amministratore indipendente, scelto tra candidati preventivamente indicati o positivamente valutati dall'Euronext Growth Advisor.

Si propone, pertanto, al fine di conformare pienamente lo Statuto sociale alle prescrizioni del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan:

- i) di espungere all'articolo 16 dello Statuto, dal testo dell'attuale comma 16.1, la frase “Gli amministratori indipendenti devono essere scelti tra quei candidati che siano stati preventivamente individuati o valutati positivamente dal Euronext Growth Advisor della Società.”, e
- ii) di espungere all'art. 16 dello Statuto, dal testo dell'attuale comma 16.3 e dell'attuale comma 16.7 le parole “, debitamente attestati dall' Euronext Growth Advisor”;
- iii) di espungere all'art. 16 dello Statuto, dal testo dell'attuale comma 16.4 le parole “e dell'attestazione proveniente dall'Euronext Growth Advisor”;
- iv) di sostituire, all'art. 16 dello Statuto, nell'attuale comma 16.5, ultimo periodo, le parole “e dell'attestazione previste dal presente articolo” con le parole “previsti dal presente articolo”.

Si propone altresì, al fine di ravvicinare il termine ultimo per il deposito delle liste di candidati alla carica di componente del consiglio di amministrazione al momento di tenuta della relativa assemblea, di sostituire, al comma 16.4, primo periodo, la parola “venticinquesimo” con la parola “settimo”, di guisa che, per l'appunto, sia possibile procedere al deposito della lista presso la società entro il settimo giorno antecedente la data di prima convocazione dell'assemblea convocata per procedere alla nomina del nuovo consiglio di amministrazione.

c) Modifiche all'art. 23 dello Statuto.

In coerenza con quanto proposto in ordine al termine per il deposito delle liste dei candidati amministratori, si propone al contempo di prevedere che anche per il deposito delle liste di candidati a componente del collegio sindacale il termine sia fissato al settimo giorno antecedente la data di

prima convocazione dell'assemblea. In concreto, la modifica proposta consiste nel sostituire, all'art. 23, comma 23.4, la parola "venticinquesimo" con la parola "settimo".

Esposizione testuale delle modificazioni oggetto di proposta.

Vengono rappresentate in forma sinottica le formulazioni degli articoli dello Statuto, come attualmente vigenti, e come risultanti in caso di adozione delle modifiche oggetto della proposta.

Tutti gli articoli dello statuto non indicati non sono oggetto di alcuna proposta di modifica e, pertanto, rimarrebbero invariati indipendentemente dalle deliberazioni assunte in sede straordinaria dall'assemblea.

	Testo attualmente vigente	Testo modificato
13		
13.1	La legittimazione all'intervento in assemblea e all'esercizio del diritto di voto sono disciplinati dalla normativa vigente. La legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto è attestata da una comunicazione alla società, effettuata dall'intermediario abilitato, in favore del soggetto a cui spetta il diritto di voto, sulla base delle evidenze dei conti relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea (o dal diverso termine previsto dalla normativa di volta in volta applicabile). Ai fini della presente disposizione si ha riguardo alla data della prima convocazione purché le date delle eventuali convocazioni successive siano indicate nell'unico avviso di convocazione; in caso contrario si ha riguardo alla data di ciascuna convocazione. Il diritto di intervento per delega è regolato dalla legge e dai regolamenti applicabili.	Comma invariato
13.2	Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'assemblea può farsi rappresentare mediante delega scritta nei limiti di legge; delega che potrà essere notificata mediante posta elettronica certificata ovvero nel rispetto delle modalità previste con apposito regolamento dal Ministero della Giustizia, secondo le forme che verranno indicate nell'avviso di convocazione. La società può designare per ciascuna assemblea un soggetto al quale i titolari di diritto di voto possono conferire delega, con istruzioni di voto, per tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno. L'avviso di convocazione conterrà l'indicazione del soggetto designato, nonché delle modalità e dei termini per il conferimento e per la notifica elettronica della delega che i titolari del diritto di voto avranno facoltà di utilizzare. Spetta al Presidente dell'assemblea constatare il diritto di intervenire all'assemblea medesima anche per delega.	Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'assemblea può farsi rappresentare mediante delega scritta nei limiti di legge; delega che potrà essere notificata mediante posta elettronica certificata ovvero nel rispetto delle modalità previste con apposito regolamento dal Ministero della Giustizia, secondo le forme che verranno indicate nell'avviso di convocazione. La Società, dandone comunicazione nell'avviso di convocazione, può prevedere che l'intervento in assemblea e l'espressione del voto da parte degli azionisti avvenga esclusivamente per il tramite di un rappresentante designato, indicato dalla Società, a cui i soci hanno diritto di conferire deleghe recanti istruzioni vincolanti di voto. Al rappresentante designato possono essere conferite anche deleghe o sub-deleghe ai sensi dell'articolo 135-novies, in deroga all'articolo 135- undecies, comma 4, del TUF.

		La delega conferita dall'azionista ha effetto per le sole proposte in relazione alle quali siano conferite istruzioni di voto. L'avviso di convocazione conterrà l'indicazione del soggetto designato, nonché delle modalità e dei termini per il conferimento e per la notifica elettronica delle istruzioni di voto e/o della delega da parte dei titolari del diritto di voto.
13.3	È possibile l'intervento in Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione, alle condizioni e con le modalità previste nel presente Statuto.	Comma invariato
13.4	Nel caso venga richiesto il rinvio dell'assemblea ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2374 del codice civile: - il rinvio viene disposto dal Presidente verificata la sussistenza di tutte le condizioni poste dall'art. 2374 del codice civile suddetto; - il Presidente nel disporre il rinvio fissa il luogo, la data e l'ora della seduta di rinvio (fermo restando l'ordine del giorno); - le disposizioni assunte dal Presidente debbono risultare dal verbale dell'assemblea rinviata. Il rinvio determina la sospensione della seduta assembleare, con la conseguenza che la seduta di rinvio deve considerarsi mera prosecuzione della seduta sospesa; non è, pertanto, necessario procedere ad una nuova convocazione. All'inizio della seduta di rinvio il Presidente dell'Assemblea deve nuovamente verificare la sussistenza dei quorum costitutivi di cui al successivo articolo.	Comma invariato
16		
16.1	La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di 5 (cinque) ad un massimo di 9 (nove) membri. L'Organo Amministratore è investito di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione per il raggiungimento dell'oggetto Sociale. Gli amministratori possono non essere soci, durano in carica per un periodo non superiore a tre esercizi stabilito all'atto della nomina e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. Gli amministratori sono rieleggibili. Gli amministratori non possono assumere la qualità di soci illimitatamente responsabili in società concorrenti, né esercitare un'attività concorrente per conto proprio o di terzi, né essere amministratori o direttori generali in società concorrenti, salvo autorizzazione dell'assemblea ai sensi dell'art. 2390 C.C.. Organo di vigilanza è il Collegio Sindacale. Il numero dei componenti il Consiglio e le loro funzioni sono determinate dall'Assemblea. Almeno uno dei componenti del Consiglio di Amministrazione, ovvero due nel caso di Consiglio di Amministrazione composto da più di sette componenti, deve essere in possesso dei requisiti di	La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di 5 (cinque) ad un massimo di 9 (nove) membri. L'Organo Amministratore è investito di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione per il raggiungimento dell'oggetto Sociale. Gli amministratori possono non essere soci, durano in carica per un periodo non superiore a tre esercizi stabilito all'atto della nomina e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. Gli amministratori sono rieleggibili. Gli amministratori non possono assumere la qualità di soci illimitatamente responsabili in società concorrenti, né esercitare un'attività concorrente per conto proprio o di terzi, né essere amministratori o direttori generali in società concorrenti, salvo autorizzazione dell'assemblea ai sensi dell'art. 2390 C.C.. Organo di vigilanza è il Collegio Sindacale. Il numero dei componenti il Consiglio e le loro funzioni sono determinate dall'Assemblea. Almeno uno dei componenti del Consiglio di Amministrazione, ovvero due nel caso di Consiglio di Amministrazione composto da più di sette componenti, deve essere in possesso dei requisiti di

	indipendenza stabiliti per i sindaci dall'articolo 148, comma 3, del Testo Unico della Finanza, secondo quanto previsto dal Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan di tempo in tempo applicabile. Gli amministratori indipendenti devono essere scelti tra quei candidati che siano stati preventivamente individuati o valutati positivamente dal Euronext Growth Advisor della Società. L'amministratore indipendente che, successivamente alla nomina, perda i requisiti di indipendenza deve darne immediata comunicazione al Consiglio di Amministrazione. La perdita dei requisiti di indipendenza comporta la decadenza dalla carica, salvo che tali requisiti permangano in capo al numero minimo di amministratori che secondo la normativa pro tempore vigente devono possedere quei requisiti.	indipendenza stabiliti per i sindaci dall'articolo 148, comma 3, del Testo Unico della Finanza, secondo quanto previsto dal Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan di tempo in tempo applicabile. L'amministratore indipendente che, successivamente alla nomina, perda i requisiti di indipendenza deve darne immediata comunicazione al Consiglio di Amministrazione. La perdita dei requisiti di indipendenza comporta la decadenza dalla carica, salvo che tali requisiti permangano in capo al numero minimo di amministratori che secondo la normativa pro tempore vigente devono possedere quei requisiti.
16.2	Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare, per qualsiasi motivo, uno o più amministratori, il Consiglio di Amministrazione provvederà ai sensi dell'art. 2386 del codice civile. La sostituzione dovrà avvenire nel rispetto delle disposizioni volte ad assicurare l'equilibrio tra generi previsto dal vigente Statuto. Qualora vengano a cessare la metà o più della metà degli amministratori nominati dall'Assemblea, l'intero Consiglio di amministrazione si intende dimissionario, può compiere solo gli atti di ordinaria amministrazione e deve convocare d'urgenza l'Assemblea per la nomina di tutti gli amministratori. Il Consiglio di Amministrazione, qualora non vi abbia provveduto l'Assemblea all'atto della nomina, elegge tra i propri membri il Presidente e può anche nominare un Vice Presidente, i quali rimarranno in carica per tutta la durata del loro mandato di Amministratore. In caso di assenza o di impedimento del Presidente lo sostituisce il Vice Presidente, se nominato. Il Consiglio di Amministrazione potrà eleggere un Segretario il quale può essere scelto anche all'infuori dei suoi membri.	Comma invariato
16.3	La nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione avviene sulla base di liste presentate da soci che da soli o insieme ad altri soci rappresentino almeno il 7% (sette per cento) del capitale della società, ovvero la diversa misura ove inferiore - stabilita dalla normativa applicabile. Ciascun socio e (i) i soci appartenenti ad un medesimo gruppo, per tali intendendosi il soggetto, anche non societario, controllante ai sensi dell'art. 2359 del Codice Civile e ogni società controllata da, ovvero sotto il comune controllo del medesimo soggetto, ovvero (ii) i soci aderenti ad uno stesso patto parasociale, ovvero (iii) i soci che siano altrimenti collegati tra loro in forza di rapporti di collegamento rilevanti ai sensi della normativa di legge e/o regolamentare applicabile alle società con azioni negoziate in un mercato regolamentato, non possono presentare né possono esercitare il proprio diritto di voto per più di una lista, neppure per	La nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione avviene sulla base di liste presentate da soci che da soli o insieme ad altri soci rappresentino almeno il 7% (sette per cento) del capitale della società, ovvero la diversa misura ove inferiore - stabilita dalla normativa applicabile. Ciascun socio e (i) i soci appartenenti ad un medesimo gruppo, per tali intendendosi il soggetto, anche non societario, controllante ai sensi dell'art. 2359 del Codice Civile e ogni società controllata da, ovvero sotto il comune controllo del medesimo soggetto, ovvero (ii) i soci aderenti ad uno stesso patto parasociale, ovvero (iii) i soci che siano altrimenti collegati tra loro in forza di rapporti di collegamento rilevanti ai sensi della normativa di legge e/o regolamentare applicabile alle società con azioni negoziate in un mercato regolamentato, non possono presentare né possono esercitare il proprio diritto di voto per più di una lista, neppure per

	interposta persona o per il tramite di società fiduciarie. In caso di violazione di questa regola non si tiene conto del voto del socio rispetto ad alcuna delle liste presentate. Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità. Ogni lista contiene un numero di candidati pari o superiore a cinque, sino al massimo di nove, elencati mediante un numero progressivo. In ciascuna lista deve essere espressamente indicata la candidatura di almeno un soggetto, ovvero due nel caso di Consiglio di Amministrazione composto da più di sette componenti, avente i requisiti di indipendenza previsti dalle vigenti disposizioni di legge. Il candidato indicato col numero progressivo 1 deve essere in possesso dei requisiti di indipendenza sopra indicati, debitamente attestati dall' Euronext Growth Advisor.	interposta persona o per il tramite di società fiduciarie. In caso di violazione di questa regola non si tiene conto del voto del socio rispetto ad alcuna delle liste presentate. Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità. Ogni lista contiene un numero di candidati pari o superiore a cinque, sino al massimo di nove, elencati mediante un numero progressivo. In ciascuna lista deve essere espressamente indicata la candidatura di almeno un soggetto, ovvero due nel caso di Consiglio di Amministrazione composto da più di sette componenti, avente i requisiti di indipendenza previsti dalle vigenti disposizioni di legge. Il candidato indicato col numero progressivo 1 deve essere in possesso dei requisiti di indipendenza sopra indicati.
16.4	Le liste devono essere depositate presso la sede della società entro il venticinquesimo giorno precedente quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione. La titolarità della quota minima necessaria alla presentazione delle liste è determinata avendo riguardo alle azioni che risultano registrate a favore del socio nel giorno in cui le liste sono depositate presso la società. Al fine di comprovare la titolarità del numero di azioni necessario alla presentazione delle liste, gli azionisti dovranno produrre entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste da parte della società la relativa certificazione rilasciata ai sensi di legge dagli intermediari abilitati. Unitamente a ciascuna lista, entro i termini sopra indicati, devono essere depositate (i) le informazioni relative sia all'identità dei soci che hanno presentato la lista sia alla percentuale di partecipazione dagli stessi detenuta; (ii) le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano, sotto la propria responsabilità, la candidatura e attestano l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità e l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per l'assunzione della carica, inclusa l'eventuale indicazione, da parte degli stessi e dell'attestazione proveniente dall'Euronext Growth Advisor, dei requisiti di indipendenza stabiliti dalle vigenti disposizioni di legge, nonché (iii) il curriculum vitae riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, con indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società. L'avviso di convocazione potrà prevedere il deposito di eventuale ulteriore documentazione e dovrà indicare la quota di partecipazione per la presentazione delle liste. Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono sono considerate come non presentate. Le liste che non soddisfino tutte le predette condizioni non potranno essere prese in considerazione per la nomina degli amministratori, e si intendono come non presentate.	Le liste devono essere depositate presso la sede della società entro il settimo giorno precedente quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione. La titolarità della quota minima necessaria alla presentazione delle liste è determinata avendo riguardo alle azioni che risultano registrate a favore del socio nel giorno in cui le liste sono depositate presso la società. Al fine di comprovare la titolarità del numero di azioni necessario alla presentazione delle liste, gli azionisti dovranno produrre entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste da parte della società la relativa certificazione rilasciata ai sensi di legge dagli intermediari abilitati. Unitamente a ciascuna lista, entro i termini sopra indicati, devono essere depositate (i) le informazioni relative sia all'identità dei soci che hanno presentato la lista sia alla percentuale di partecipazione dagli stessi detenuta; (ii) le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano, sotto la propria responsabilità, la candidatura e attestano l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità e l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per l'assunzione della carica, inclusa l'eventuale indicazione, da parte degli stessi, dei requisiti di indipendenza stabiliti dalle vigenti disposizioni di legge, nonché (iii) il curriculum vitae riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, con indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società. L'avviso di convocazione potrà prevedere il deposito di eventuale ulteriore documentazione e dovrà indicare la quota di partecipazione per la presentazione delle liste. Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono sono considerate come non presentate. Le liste che non soddisfino tutte le predette condizioni non potranno essere prese in considerazione per la nomina degli amministratori, e si intendono come non presentate.

16.5	Ogni avente diritto al voto potrà votare una sola lista. I voti ottenuti da ciascuna lista saranno divisi successivamente per uno, due, tre etc. secondo il numero dei consiglieri da eleggere. I quozienti ottenuti saranno assegnati progressivamente ai candidati di ciascuna lista nell'ordine dalla stessa previsto e verranno disposti in un'unica graduatoria decrescente. Risulteranno eletti coloro che avranno ottenuto i quozienti più elevati. In caso di parità di quozienti per l'ultimo consigliere da eleggere sarà preferito quello della lista che abbia ottenuto il maggior numero di voti e, a parità, quello più anziano di età. In ogni caso, almeno un amministratore dovrà essere tratto dalla lista di minoranza che abbia ottenuto il maggior numero di voti e che non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato, concorso a presentare, ovvero votato la lista risultata prima per numero di voti. Qualora non sia stata assicurata la nomina di almeno un amministratore, ovvero due nel caso di Consiglio di Amministrazione composto da più di sette componenti, in possesso dei requisiti di indipendenza e dell'attestazione previste dal presente articolo, il candidato indipendente non eletto che tra le liste ha ottenuto il quoziente più elevato verrà eletto in sostituzione del candidato che lo precede risultante eletto nella medesima lista. Nel caso in cui venga presentata un'unica lista, nel caso in cui non venga presentata alcuna lista o nel caso in cui non si tratti di eleggere l'intero Consiglio di Amministrazione, l'Assemblea delibera ai sensi e con le maggioranze di legge, assicurando comunque l'elezione di almeno un amministratore in possesso dei requisiti di indipendenza e dell'attestazione previste dal presente articolo.	Ogni avente diritto al voto potrà votare una sola lista. I voti ottenuti da ciascuna lista saranno divisi successivamente per uno, due, tre etc. secondo il numero dei consiglieri da eleggere. I quozienti ottenuti saranno assegnati progressivamente ai candidati di ciascuna lista nell'ordine dalla stessa previsto e verranno disposti in un'unica graduatoria decrescente. Risulteranno eletti coloro che avranno ottenuto i quozienti più elevati. In caso di parità di quozienti per l'ultimo consigliere da eleggere sarà preferito quello della lista che abbia ottenuto il maggior numero di voti e, a parità, quello più anziano di età. In ogni caso, almeno un amministratore dovrà essere tratto dalla lista di minoranza che abbia ottenuto il maggior numero di voti e che non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato, concorso a presentare, ovvero votato la lista risultata prima per numero di voti. Qualora non sia stata assicurata la nomina di almeno un amministratore, ovvero due nel caso di Consiglio di Amministrazione composto da più di sette componenti, in possesso dei requisiti di indipendenza e dell'attestazione previste dal presente articolo, il candidato indipendente non eletto che tra le liste ha ottenuto il quoziente più elevato verrà eletto in sostituzione del candidato che lo precede risultante eletto nella medesima lista. Nel caso in cui venga presentata un'unica lista, nel caso in cui non venga presentata alcuna lista o nel caso in cui non si tratti di eleggere l'intero Consiglio di Amministrazione, l'Assemblea delibera ai sensi e con le maggioranze di legge, assicurando comunque l'elezione di almeno un amministratore in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dal presente articolo.
16.6	Qualora ciò sia reso obbligatorio in forza di previsioni legislative o regolamentari, anche emanate dalla Consob o da Borsa Italiana, la Società assicurerà che la composizione del Consiglio di Amministrazione rispetti il principio della parità di genere, come disciplinata dalla normativa di tempo in tempo applicabile alla Società. In tale evenienza, si osserveranno anche le seguenti disposizioni. Nel caso in cui la normativa sopravvenuta rispetto allo Statuto vigente preveda requisiti più stringenti, il Consiglio di Amministrazione indicherà nell'avviso di convocazione dell'Assemblea convocata per la nomina degli amministratori, le specifiche regole applicabili al fine di rispettare il principio della parità di genere, come declinato dalla normativa vigente.	Comma invariato
16.7	Le liste, che contengono un numero di candidati pari o superiore a cinque, fino ad un massimo di nove, devono essere composte da candidati appartenenti ad entrambi i generi, in modo che appartengano al genere meno rappresentato almeno un terzo (con arrotondamento, in caso di numero frazionario, all'unità superiore) dei candidati.	Le liste, che contengono un numero di candidati pari o superiore a cinque, fino ad un massimo di nove, devono essere composte da candidati appartenenti ad entrambi i generi, in modo che appartengano al genere meno rappresentato almeno un terzo (con arrotondamento, in caso di numero frazionario, all'unità superiore) dei candidati.

	Il candidato indicato col numero progressivo 1 deve essere in possesso dei requisiti di indipendenza sopra indicati, debitamente attestati dall' Euronext Growth Advisor. Le liste con un numero di candidati superiore a sette dovranno includere due candidati in possesso dei menzionati requisiti di indipendenza appartenenti a generi diversi. Qualora la composizione dell'organo collegiale che derivi dall'applicazione della procedura elettorale sopra descritta non consenta il rispetto della disciplina inerente all'equilibrio tra i generi, come di tempo in tempo applicabile alla Società, il candidato del genere più rappresentato eletto come ultimo in ordine progressivo nella lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, sarà sostituito dal primo candidato del genere meno rappresentato non eletto della stessa lista secondo l'ordine progressivo. A tale procedura di sostituzione si farà luogo sino a che non sia assicurata la composizione del Consiglio di Amministrazione conforme alla disciplina inerente all'equilibrio tra generi, come di tempo in tempo applicabile alla Società. Qualora infine detta procedura non assicuri il risultato da ultimo indicato, la sostituzione avverrà con delibera assunta dall'Assemblea a maggioranza relativa, previa presentazione di candidature di soggetti appartenenti al genere meno rappresentato.	Il candidato indicato col numero progressivo 1 deve essere in possesso dei requisiti di indipendenza sopra indicati. Le liste con un numero di candidati superiore a sette dovranno includere due candidati in possesso dei menzionati requisiti di indipendenza appartenenti a generi diversi. Qualora la composizione dell'organo collegiale che derivi dall'applicazione della procedura elettorale sopra descritta non consenta il rispetto della disciplina inerente all'equilibrio tra i generi, come di tempo in tempo applicabile alla Società, il candidato del genere più rappresentato eletto come ultimo in ordine progressivo nella lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, sarà sostituito dal primo candidato del genere meno rappresentato non eletto della stessa lista secondo l'ordine progressivo. A tale procedura di sostituzione si farà luogo sino a che non sia assicurata la composizione del Consiglio di Amministrazione conforme alla disciplina inerente all'equilibrio tra generi, come di tempo in tempo applicabile alla Società. Qualora infine detta procedura non assicuri il risultato da ultimo indicato, la sostituzione avverrà con delibera assunta dall'Assemblea a maggioranza relativa, previa presentazione di candidature di soggetti appartenenti al genere meno rappresentato.
23		
23.1	Il Collegio Sindacale si compone di tre membri effettivi; devono inoltre essere nominati due sindaci supplenti, che durano in carica un triennio e sono rieleggibili. I sindaci, compreso il Presidente, sono nominati dall'assemblea dei soci.	Comma invariato
23.2	Ferme restando il rispetto delle vigenti disposizioni legislative e regolamentari in materia di limiti al cumulo degli incarichi, i sindaci dovranno essere scelti secondo i seguenti criteri: 1) tutti i componenti del Collegio Sindacale sono scelti tra coloro che sono in possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza previsti dalla legge e dalle disposizioni regolamentari; 2) almeno uno dei sindaci effettivi e uno dei sindaci supplenti tra gli iscritti nel Registro dei revisori contabili che abbiano esercitato l'attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni; 3) i componenti del Collegio Sindacale che non sono in possesso dei requisiti di cui al punto 2) sono scelti tra gli iscritti negli Albi professionali individuati con decreto del Ministro dell'Economia e della Finanza o tra i professori universitari di ruolo in materie economiche o giuridiche.	Comma invariato
23.3	La nomina dei sindaci è effettuata sulla base di liste presentate dai soci, in conformità alle vigenti disposizioni normative e regolamentari, con la procedura qui di seguito descritta al fine di assicurare alla minoranza la nomina di un sindaco effettivo e di un sindaco supplente. Le liste contengono un	Comma invariato

	numero di candidati non superiore al numero dei membri da eleggere, elencati mediante un numero progressivo. Le liste devono essere composte da candidati appartenenti ad entrambi i generi. Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità. Hanno diritto di presentare le liste i soci che, da soli o insieme ad altri soci, rappresentano almeno il 7% (sette per cento) delle azioni con diritto di voto nell'Assemblea ordinaria, ovvero la diversa misura stabilita dalle disposizioni di volta in volta vigenti. Ciascun socio e (i) i soci appartenenti ad un medesimo gruppo, per tali intendendosi il soggetto, anche non societario, controllante ai sensi dell'art. 2359 del Codice Civile e ogni società controllata da, ovvero sotto il comune controllo del medesimo soggetto, ovvero (ii) i soci aderenti ad uno stesso patto parasociale, ovvero (iii) i soci che siano altrimenti collegati tra loro in forza di rapporti di collegamento rilevanti ai sensi della normativa di legge e/o regolamentare applicabile alle società con azioni negoziate in un mercato regolamentato, non possono presentare né possono esercitare il proprio diritto di voto per più di una lista, neppure per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie. In caso di violazione di questa regola non si tiene conto del voto del socio rispetto ad alcuna delle liste presentate. Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.	
23.4	Fermo il caso di applicazione di un diverso termine di legge, le liste devono essere depositate presso la sede della società entro il venticinquesimo giorno precedente quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione. La titolarità della quota minima necessaria alla presentazione delle liste è determinata avendo riguardo alle azioni che risultano registrate a favore del socio nel giorno in cui le liste sono depositate presso la società. Al fine di comprovare la titolarità del numero di azioni necessario alla presentazione delle liste, gli azionisti dovranno produrre entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste da parte della società la relativa certificazione rilasciata ai sensi di legge dagli intermediari abilitati. Unitamente a ciascuna lista, entro lo stesso termine per il deposito delle liste stesse, dovranno essere depositate: i) le informazioni relative all'identità dei soci che hanno presentato la lista e la percentuale di partecipazione da essi complessivamente detenuta e la certificazione dalla quale risulti la titolarità di tale partecipazione, ii) le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e dichiarano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, anche con riferimento al limite al cumulo degli incarichi, previste dalla legge nonché l'esistenza dei requisiti di onorabilità e professionalità prescritti dalla legge per i membri del Collegio Sindacale, nonché (iii) il curriculum vitae riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, con indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo	Fermo il caso di applicazione di un diverso termine di legge, le liste devono essere depositate presso la sede della società entro il settimo giorno precedente quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione. La titolarità della quota minima necessaria alla presentazione delle liste è determinata avendo riguardo alle azioni che risultano registrate a favore del socio nel giorno in cui le liste sono depositate presso la società. Al fine di comprovare la titolarità del numero di azioni necessario alla presentazione delle liste, gli azionisti dovranno produrre entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste da parte della società la relativa certificazione rilasciata ai sensi di legge dagli intermediari abilitati. Unitamente a ciascuna lista, entro lo stesso termine per il deposito delle liste stesse, dovranno essere depositate: i) le informazioni relative all'identità dei soci che hanno presentato la lista e la percentuale di partecipazione da essi complessivamente detenuta e la certificazione dalla quale risulti la titolarità di tale partecipazione, ii) le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e dichiarano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, anche con riferimento al limite al cumulo degli incarichi, previste dalla legge nonché l'esistenza dei requisiti di onorabilità e professionalità prescritti dalla legge per i membri del Collegio Sindacale, nonché (iii) il curriculum vitae riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, con indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo

	ricoperti in altre società. In aggiunta a quanto previsto dai punti che precedono, nel caso di presentazione di una lista da parte di soci diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa nel capitale della società, tale lista dovrà essere corredata da una dichiarazione dei soci che la presentano, attestante l'assenza di rapporti di collegamento con uno o più soci di riferimento definiti dalla normativa vigente. L'avviso di convocazione potrà prevedere il deposito di eventuale ulteriore documentazione e dovrà indicare la quota di partecipazione per la presentazione delle liste. Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono sono considerate come non presentate.	ricoperti in altre società. In aggiunta a quanto previsto dai punti che precedono, nel caso di presentazione di una lista da parte di soci diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa nel capitale della società, tale lista dovrà essere corredata da una dichiarazione dei soci che la presentano, attestante l'assenza di rapporti di collegamento con uno o più soci di riferimento definiti dalla normativa vigente. L'avviso di convocazione potrà prevedere il deposito di eventuale ulteriore documentazione e dovrà indicare la quota di partecipazione per la presentazione delle liste. Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono sono considerate come non presentate.
23.5	Ogni avente diritto al voto potrà votare una sola lista. Dalla lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti espressi dai soci saranno tratti, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa, due sindaci effettivi ed uno supplente. Il terzo sindaco effettivo e l'altro supplente saranno tratti dalle altre liste, eleggendo rispettivamente il primo ed il secondo candidato della lista che avrà riportato il quoziente più elevato. In caso di parità di voti tra due o più liste, risulterà eletto sindaco il candidato più anziano di età. La presidenza del Collegio Sindacale spetta al primo candidato della lista risultata seconda per numero di voti. In caso di parità di voti tra due o più liste, sarà nominato Presidente il candidato più anziano di età. In caso di anticipata cessazione per qualsiasi causa dall'incarico di un Sindaco effettivo, subentra il primo supplente appartenente alla medesima lista del sindaco sostituito sino alla successiva assemblea. Nell'ipotesi di sostituzione del presidente la presidenza è assunta, fino alla successiva assemblea, dal primo sindaco effettivo appartenente alla lista del presidente cessato. Se con i sindaci supplenti non si completa il collegio sindacale, deve essere convocata l'assemblea per provvedere con le maggioranze di legge. Nel caso in cui venga presentata un'unica lista, o nel caso in cui non venga presentata alcuna lista, l'Assemblea delibera con le maggioranze di legge.	Comma invariato
23.6	I poteri, i doveri e la durata dell'incarico dei sindaci sono quelli stabiliti dalla legge. Le riunioni del collegio sindacale si potranno svolgere qualora il Presidente lo ritenga - anche mediante mezzi di telecomunicazione a condizione che ciascuno dei partecipanti possa essere identificato da tutti gli altri e che ciascuno sia in grado di intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati, nonché di ricevere, trasmettere e visionare documenti. Sussistendo queste condizioni, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente.	Comma invariato

23.7	Qualora ciò sia reso obbligatorio in forza di previsioni legislative o regolamentari, anche emanate dalla Consob o da Borsa Italiana, la Società assicurerà che la composizione del Collegio Sindacale rispetti il principio della parità di genere, come disciplinata dalla normativa di tempo in tempo applicabile alla Società. In tale evenienza, si osserveranno anche le seguenti disposizioni. Nel caso in cui la normativa sopravvenuta rispetto allo Statuto vigente preveda requisiti più stringenti, il Consiglio di Amministrazione indicherà nell'avviso di convocazione dell'Assemblea convocata per la nomina dei sindaci effettivi e dei sindaci supplenti, le specifiche regole applicabili al fine di rispettare il principio della parità di genere, come declinato dalla normativa vigente. Almeno un sindaco effettivo ed un sindaco supplente devono essere esponenti del genere meno rappresentato. Qualora la composizione dell'organo collegiale nella categoria dei sindaci effettivi, non consenta il rispetto dell'equilibrio tra i generi, l'ultimo eletto sindaco effettivo, della lista risultata prima per numero di voti, appartenente al genere più rappresentato è sostituito per assicurare l'ottemperanza al requisito dal primo candidato della stessa lista appartenente al genere meno rappresentato. In caso di sostituzione di un sindaco effettivo, subentra il sindaco supplente appartenente alla medesima lista del sindaco da sostituire. La procedura di sostituzione deve in ogni caso assicurare il rispetto della disciplina inerente all'equilibrio tra generi. Nel caso in cui venga presentata un'unica lista, o nel caso in cui non venga presentata alcuna lista, l'Assemblea delibera con le maggioranze di legge assicurando l'equilibrio tra generi.	Comma invariato
23.8	Il Collegio Sindacale deve riunirsi almeno ogni novanta giorni. Per le modalità di convocazione del Collegio si applicano le disposizioni previste per l'Organo Amministrativo. Sono comunque valide le adunanze del Collegio Sindacale e le sue deliberazioni, anche senza convocazione formale, quando intervengono tutti i Sindaci effettivi in carica. È possibile l'intervento alle riunioni del Collegio Sindacale mediante mezzi di telecomunicazione, alle condizioni e con le modalità previste nel presente Statuto.	Comma invariato

Tutto ciò premesso, sottoponiamo alla Vostra approvazione la seguente

Proposta

“L’Assemblea degli Azionisti di High Quality Food S.p.A., esaminata la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione

Delibera

a) di modificare l’art. 13 dello Statuto, sostituendo l’attuale formulazione dell’attuale comma 13.2 con la seguente

“13.2 L'intervento in assemblea e l'espressione del voto da parte degli azionisti avviene esclusivamente per il tramite di un rappresentante designato, indicato dalla Società, a cui i soci hanno diritto di conferire istruzioni vincolanti di voto.

Al rappresentante designato possono essere conferite anche deleghe o sub-deleghe ai sensi dell'articolo 135-novies, in deroga all'articolo 135- undecies, comma 4, del TUF.

L'avviso di convocazione conterrà l'indicazione del soggetto designato, nonché delle modalità e dei termini per il conferimento e per la notifica elettronica delle istruzioni di voto e/o della delega da parte dei titolari del diritto di voto.”

e mantenendo inalterati i rimanenti commi del medesimo art. 13.

b) di modificare l'art. 16 dello Statuto:

i) al comma 16.1, espungendo dal testo di tale comma l'intero periodo *“Gli amministratori indipendenti devono essere scelti tra quei candidati che siano stati preventivamente individuati o valutati positivamente dal Euronext Growth Advisor della Società”*;

ii) al comma 16.3, ultimo periodo, espungendo dal testo di tale periodo le parole finali *“ , debitamente attestati dall'Euronext Growth Advisor”*

iii) al comma 16.4, primo periodo, sostituendo la parola *“venticinquesimo”* con la parola *“settimo”*;

iv) al comma 16.4, quarto periodo, sub punto elenco *“(ii)”*, espungendo dal testo le parole *“e dell'attestazione proveniente dall'Euronext Growth Advisor”*;

v) al comma 16.5, ultimo periodo, sostituendo le parole *“e dell'attestazione previste”* con la parola *“previsti”*;

vi) al comma 16.7, secondo periodo, espungendo le parole *“ , debitamente attestati dall'Euronext Growth Advisor”*

e mantenendo inalterati i rimanenti commi del medesimo art. 16.

c) di modificare l'art. 23 dello Statuto, al comma 23.4, primo periodo, sostituendo la parola *“venticinquesimo”* con la parola *“settimo”*

e mantenendo inalterati i rimanenti commi del medesimo art. 23.”.